

Pubblicato il 27/10/2023

N. 09278/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02972/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2972 del 2023, proposto da Società Sicurtransport s.p.a., quale capogruppo mandataria del RTI con Sicurtransport s.p.a. - Ksm s.p.a. e Securpol Puglia s.p.a, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

La Torpedine s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con le mandanti International Security Service Vigilanza s.p.a. e Vis s.p.a., non costituita in giudizio;

Società La Torpedine a.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

S.A.Cal. s.p.a. - Società Aeroportuale Calabrese, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonietta Sgobba, con domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Lenoci in Roma, piazza

Adriana n. 5;

nei confronti

Metronotte D'Italia s.r.l., non costituita in giudizio;

per la revocazione della sentenza della V sezione del Consiglio di Stato n. 3163 del 28.3.2023, emessa sui ricorsi riuniti R.G. n. 4788/2022 proposto da La Torpedine s.r.l. e R.G. n. 4991/2022 proposto da SA.Cal s.p.a., con conferma della sentenza del T.A.R. Calabria Catanzaro sez. I n. 640 del 15 aprile 2022, emessa inter partes.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società La Torpedine a.r.l. e di S.A.Cal. s.p.a. - Società Aeroportuale Calabrese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il Cons. Annamaria Fasano e uditi per le parti gli avvocati Gualtieri, Sgobba e Damiani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società S.A.Cal s.p.a. aveva indetto, nel maggio 2021, una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento del servizio di sicurezza e controllo passeggeri in partenza, del relativo bagaglio a mano e bagagli da stiva, da effettuarsi nell'ambito degli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone – CIG: 87507768CB, con un importo a base d'asta di euro 9.555.000,00, oltre euro 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Alla procedura partecipavano il RTI Sicurtransport s.p.a./ksm s.p.a./Securpol Puglia s.p.a., il RTI La Torpedine s.r.l./ISSV s.p.a./VIS s.p.a. e Metronotte d'Italia s.r.l.. All'esito della procedura, la gara veniva aggiudicata in favore del RTI con capogruppo La Torpedine.

2. Il RTI Sicurtransport s.p.a. proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. per la Calabria,

con riserva di motivi aggiunti, censurando la mancata esclusione del RTI aggiudicatario, in quanto l'Allegato 3 del Capitolato, che aveva precisato il contenuto del servizio di prelievo e trasporto valori, non indicava anche l'attività di deposito e custodia del denaro nel *caveau*, per essere ivi contato e poi depositato nella banca di riferimento. Ne conseguiva che, in base alle regole poste dalla *lex specialis*, l'oggetto del servizio non si esauriva con le sole attività di prelievo e trasporto, ma era integrato anche dal predetto servizio di deposito e custodia.

Secondo il ricorrente, la *lex specialis* imponeva che i concorrenti fossero in possesso di autorizzazione prefettizia non solo per la classe funzionale D (servizio di trasporto e scorta valori), ma anche per la classe funzionale E (servizio di custodia e deposito valori). Ne conseguiva che la mandataria La Torpedine s.r.l., quale titolare dell'esecuzione del 100% delle attività rientranti nel servizio di prelievo e trasporto lavori, non essendo titolare della classe funzionale E, doveva essere esclusa dalla gara. Secondo il RTI Sicurtrasport, il RTI aggiudicatario doveva essere escluso anche per superamento del limite di pagine dell'offerta tecnica, previsto dal Bando a pena di esclusione, nonché per l'errata attribuzione dei punteggi in relazione al numero delle guardie giurate da destinare al servizio di vigilanza presso i tre aeroporti, poiché avrebbe dovuto conseguire 10 punti e il controinteressato RTI invece 0 punti.

Con memoria difensiva e contestuale ricorso incidentale, il RTI Torpedine aggiudicatario evidenziava che l'originario contenuto dell'Allegato 3 (nonché dell'Allegato 1), come presente sul portale al momento della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale e sulla GUCE (26 maggio 2021), era stato modificato in maniera sostanziale in data 16 giugno 2021, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, mediante inserimento sul portale di gara, con espunzione dell'originaria previsione del servizio di contazione e deposito in *caveau*, pertanto era necessario, ai fini dell'ammissione alla gara, il possesso della qualificazione per la classe funzionale E.

Con ricorso per motivi aggiunti, il RTI Sicurtrasport censurava l'intervenuta

modifica in corso di gara delle regole stabilite dalla *lex specialis* al momento della pubblicazione, stante l'assoluta irritualità e inefficacia della modifica posta in essere solo sul portale, intervenuta venti giorni dopo la pubblicazione sulla GU e sulla GUCE, e a due settimane dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, senza neanche disporre il rinnovo del medesimo.

3. Il Tribunale adito, con sentenza n. 640 del 2022, accoglieva il primo ricorso per motivi aggiunti e il ricorso principale relativamente al motivo n. 1, respingendo nel resto gli altri motivi e, per l'effetto, annullava i provvedimenti impugnati, dichiarando ricompreso, tra i servizi oggetto di affidamento, anche quello di contazione e custodia lavori e, di conseguenza, annullava il provvedimento di aggiudicazione, per la ritenuta carenza, in capo al raggruppamento La Torpedine, della necessaria qualificazione funzionale.

Con riferimento alla contestata modifica del Bando, il Collegio di prima istanza evidenziava che la modifica doveva essere qualificata alla stregua di un atto di autotutela che andava ad incidere su una parte sostanziale della *lex specialis*, che, trattandosi di un atto rilevante, avrebbe dovuto scontare le stesse forme di pubblicità attuate nella fase di indizione della gara, non potendo derivare da una semplice modifica telematica del documento inserito nell'ambito della documentazione nel portale dedicato. Secondo il giudicante, pertanto, la modifica intervenuta in corso di gara senza la nuova pubblicazione in G.U. e GUCE era illegittima, con conseguente annullamento e ripristino dell'originaria *lex specialis*, con ivi contenuta la previsione del servizio di contazione e relativi requisiti di ammissione.

4. Avverso la sentenza, con separati ricorsi, proponevano appello La Torpedine s.r.l. e S.A.Cal s.p.a.

Questa Sezione, con sentenza n. 3163 del 28.3.2023, previa riunione, accoglieva i gravami, respingendo l'appello incidentale spiegato dal raggruppamento Sicurtransport (relativamente alle censure rimaste assorbite in primo grado) e

ritenendo, quanto alla questione principale della modifica in corso di gara dell'oggetto dell'appalto senza procedere a nuova pubblicazione del bando e a nuovi termini, che il servizio di contazione e deposito non poteva considerarsi facente parte delle prestazioni da appaltare. Secondo il Collegio, la previsione del predetto servizio non era contenuta nel Bando o nel Capitolato speciale d'appalto, ma solo in un allegato esterno alla *lex specialis* e, quindi, doveva considerarsi alla stregua di un refuso o errore materiale non incidente sull'oggetto della prestazione da affidare, come tale emendabile tramite un semplice chiarimento sul sito della stazione appaltante.

Il Consiglio di Stato, pertanto, concludeva, dichiarando l'illegittimità dell'aggiudicazione disposta in favore del RTI La Torpedine.

5. La Società Sicurtransport s.p.a., quale capogruppo mandataria del RTI composto da Sicurtrasport s.p.a. – Ksm s.p.a. – Securpol Puglia s.p.a. ha proposto ricorso per revocazione avverso la suddetta pronuncia, atteso che sarebbe errata la circostanza di fatto, sostenuta nella sentenza impugnata, che la previsione del servizio di contazione e deposito è esterna al Capitolato speciale d'appalto.

Il RTI ricorrente ha impugnato per revocazione la decisione anche nella parte riferita al motivo di appello incidentale volto a far valere il superamento del numero di pagine dell'offerta tecnica del RTI La Torpedine. La censura riguarda anche il motivo di ricorso incidentale con cui Sicurtransport ha eccepito la errata attribuzione dei punteggi in relazione al numero di GG.PP.GG. (guardie giurate) da destinare al servizio di vigilanza presso i tre aeroporti, dovendo il controinteressato RTI La Torpedine ottenere punteggio 0 (zero) anziché 10, stante la sua offerta al minimo ammissibile. A tale riguardo, il Collegio di appello, pur dando ragione all'appellante incidentale in ordine alla contraddittorietà della disposizione contenuta nell'art. 10 del Bando, ha sostenuto che si era in presenza di clausola di natura 'escludente', come tale da impugnare immediatamente al momento della pubblicazione del Bando e non dopo l'aggiudicazione.

I suddetti capi della sentenza sono oggetto di revocazione, perché, secondo il

raggruppamento Sicurtransport, la domanda non atteneva all'annullamento della clausola ma tendeva, al contrario, all'annullamento del provvedimento di aggiudicazione nella parte in cui attribuiva all'aggiudicataria un punteggio non dovuto. Il RTI ricorrente, pertanto, formula le seguenti censure: *“1. Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. e 106 c.p.a. derivante dalla circostanza che la sentenza non si è avveduta che, per effetto di un espresso rinvio, gli allegati 1, 2 e 3 non potevano considerarsi elementi esterni al capitolato ma elementi facenti parte a tutti gli effetti di quest'ultimo e, quindi, della lex specialis, con la conseguenza che il mero ‘chiarimento’ non poteva considerarsi sufficiente ad espungere dalle cogenti regole di gara il servizio di contazione e deposito; 2. Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. e 106 c.p.a. a causa dell'omessa pronuncia su un punto della controversia e della mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.”*

6. Si è costituita in resistenza, la società La Torpedine a.r.l. concludendo per l'inammissibilità e infondatezza nel merito del ricorso per revocazione, riproponendo i motivi di diritto dichiarati assorbiti dal Collegio della sentenza revocanda ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a..

7. Si è costituita in giudizio la Società Aeroportuale Calabrese s.p.a. – S.A.Cal s.p.a., concludendo per la reiezione dell'impugnazione.

8. All'udienza del 13 luglio 2023, la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

9. Con il primo mezzo, si censura la sentenza impugnata, assumendo errore di fatto revocatorio, nella parte in cui il giudice di appello non si sarebbe avveduto che, per effetto di un espresso rinvio, gli Allegati 1, 2 e 3 non potevano considerarsi elementi esterni al Capitolato ma elementi facenti parte a tutti gli effetti di quest'ultimo e, quindi, della *lex specialis*, con la conseguenza che il mero ‘chiarimento’ non poteva considerarsi sufficiente ad espungere dalle cogenti regole di gara il servizio di contazione e deposito. Si deduce che questa Sezione, nella sentenza revocanda, avrebbe erroneamente affermato che il predetto servizio era

nominato solo in un allegato esterno alla *lex specialis* e, quindi, doveva considerarsi alla stregua di un refuso o errore materiale non incidente sull'oggetto delle prestazioni da affidare, come tale emendabile tramite un semplice chiarimento sul sito della stazione appaltante.

Secondo il ricorrente, quanto dedotto da questo Consiglio di Stato, con riferimento al Bando sarebbe irrilevante, mentre in relazione al Capitolato sarebbe errato in fatto, posto che il Collegio di appello non si è reso conto che, per effetto di un espresso rinvio contenuto nello stesso Capitolato, le previsioni degli Allegati facevano parte ad ogni effetto della legge di gara, determinandone l'oggetto.

Diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, il Bando, dopo aver richiamato l'art. 2 comma 1, lett. a, b e c del D.M. 9 gennaio 1999, n. 85, avrebbe anche fatto riferimento a '*servizi aggiuntivi*', in tal modo non escludendo la possibilità di ulteriori attività nell'espletamento del servizio. Pertanto, il Consiglio di Stato sarebbe incorso in errore di fatto revocatorio, omettendo di prendere in considerazione l'espresso rinvio che il Capitolato ha formulato a '*modalità, termini e condizioni*' contenuti negli Allegati che, in tal modo, hanno assunto la qualità di 'Capitolato' e, quindi di *lex specialis* senza poter essere ritenuti documenti esterni.

10. Con il secondo motivo, si contesta il fondamento della pronuncia revocanda, tenuto conto che il RTI Sicurtransport con il ricorso introduttivo, nonché con i secondi motivi aggiunti, aveva eccepito l'errata attribuzione dei punteggi in relazione al numero di GG.PP.GG. (guardie giurate) da destinare al servizio di vigilanza presso i tre aeroporti, poiché il controinteressato RTI La Torpedine avrebbe dovuto ottenere punteggio 0 (zero) anziché 10. La sentenza di primo grado, facendo leva sulle 'istruzioni esplicative' contenute nella suddetta disposizione, aveva erroneamente dedotto che sarebbe stato lo stesso art. 10 del Disciplinare a prevedere l'attribuzione del punteggio massimo nonostante la presentazione di un'offerta al minimo. Tale capo della pronuncia era stato censurato, in sede di appello incidentale, da Sicurtransport che aveva evidenziato l'errore del contenuto dell'art. 10 del Disciplinare, riportante disposizioni tra loro contrastanti. Per tale

ragione, secondo il RTI ricorrente, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto individuare, in via interpretativa, la concreta regola da applicare, tenuto conto che il passaggio argomentativo delle ‘istruzioni esplicative’, individuato dalla sentenza come giustificativo dei punteggi attribuiti alla controinteressata, non aveva alcun senso compiuto. Pertanto, il passo, e gli analoghi passi successivi, recanti la statuizione secondo cui: *“il punteggio sarà attribuito per come di seguito: 5 punti al concorrente che impiegherà un numero massimo di addetti sullo scalo di Lametia Terme di 90”* avrebbero dovuto essere letti considerando un mero refuso la parte finale (“di 90”), ovvero dando per sottinteso, a precedere, le parole *‘rispetto al minimo’*. Il Giudice della sentenza revocanda, rispetto alla suddetta censura finalizzata ad ottenere un’interpretazione coerente e razionale della norma con una conseguente attribuzione proporzionata dei punteggi, avrebbe erroneamente argomentato che, pur essendo evidente che l’art. 10 è stato formulato in modo erroneo, tuttavia *“è vero però, come, sia pure incidentalmente, ha osservato il Tribunale, nel ricusarsi ad una interpretazione dal tratto essenzialmente ‘ortopedico’, che sarebbe stato onere della parte proporre immediata impugnazione, in parte qua, del bando. In effetti, devono considerarsi sostanzialmente escludenti anche le clausole che, nel prefigurare, anche attraverso l’indicazione rinveniente dalla individuazione, rigida ed imm modificabile, dei criteri di prospettiva attribuzione dei punteggi, le modalità di elaborazione del contenuto dell’offerta, orientano e condizionano in modo immediato ed irretrattabile la condotta dei concorrenti, in quanto interessate alla formulazione di proposte negoziali potenzialmente competitive e concorrenziali”*.

Secondo il RTI ricorrente, la sentenza, nel dichiarare la censura irricevibile perché intempestiva, avrebbe erroneamente presupposto che il raggruppamento Sicurtransport aveva domandato al giudice una pronuncia di annullamento della clausola, laddove, invece, era stato chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, così omettendo di decidere sulle critiche in concreto illustrate.

11. Le doglianze, in quanto attinenti a profili connessi, vanno esaminate congiuntamente per ragioni di connessione logica.

11.1. Il ricorso è inammissibile.

11.2. Occorre, innanzi tutto, ricordare il costante insegnamento di questo Consiglio di Stato, secondo il quale l'errore revocatorio presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti: una dalla sentenza e l'altra dagli atti e dai documenti processuali, purchè, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, cioè frutto dell'apprezzamento del giudice dalle risultante processuali, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti.

Sul solco di detto consolidato indirizzo ermeneutico, condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 28 ottobre 2000, n. 14256; Cass. 30 agosto 1999, n. 9120; Cass. 12 marzo 1999, n. 2214), l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4 e dall'art. 106 c.p.a., per essere idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze, non deve cadere su un punto controverso sul quale il giudicante si sia pronunciato e deve risolversi in un mero errore di percezione.

Ciò premesso, il Collegio rileva, quanto al primo mezzo, che la dialettica difensiva inerente al tema della revocazione è scandita dalla medesima questione, ossia l'assunta errata interpretazione del Bando e del Capitolato, laddove il Giudice di appello ha sostenuto che né il Bando e né il Capitolato speciale *'includevano tra le prestazioni oggetto di affidamento il servizio di contazione e deposito valori,* mentre riguardo al Capitolato tale affermazione sarebbe errata in fatto, non essendosi il Collegio reso conto che, per effetto di un espresso rinvio contenuto nello stesso Capitolato, le previsioni degli Allegati facevano parte ad ogni effetto della legge di gara, determinando il suo oggetto.

Ciò che la parte denuncia non è un errore di percezione, ma un errore di interpretazione della *lex specialis* di gara.

Il motivo è, pertanto, inammissibile, atteso che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza impugnata che investano direttamente la

formulazione del giudizio sul piano logico giuridico degli atti di gara, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di (eventuali) errori di giudizio formati sulla base di tale valutazione.

La società ricorrente deduce non un errore di fatto ma un errato esame dei documenti di gara, riproponendo, nella sostanza, sotto forma di revocazione un motivo di contestazione relativo alla vicenda processuale, che è stato espressamente esaminato e respinto da questa Sezione nella sentenza impugnata.

Invero, questa Sezione argomenta nella sentenza revocanda che, dalla disamina della documentazione di gara, è emerso *“che né il bando, né il capitolato speciale includevano tra le prestazioni oggetto di affidamento il servizio di contazione e di deposito valori: il primo, perché con il complessivo riferimento all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), del D.M. 29 gennaio 1999, n. 85 (che tale tipologia di servizio non include), implicitamente lo escludeva tra quelli inclusi nell'appalto; il secondo, perché – nel procedere alla specificazione descrittiva, analitica e dettagliata, delle prestazioni – non ne faceva alcune parole; b) solo negli 'Allegati' al capitolato, invece, compariva anche il servizio in questione...”*. Pertanto è evidente che le censure prospettate in revocazione investono le conclusioni del percorso logico – giuridico seguito dal Collegio all'esito dell'esame delle emergenze processuali.

Questo Consiglio, con sentenza n. 2316 del 18 marzo 2021 (v. anche Consiglio di Stato n 2342 del 18 marzo 2021), ha ribadito che l'errore di fatto, per essere idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4, c.p.c, deve rispondere a tre requisiti: 1) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentalmente escluso, ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; 2) attendere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; 3) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un

rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia di essa (Cons. Stato, sez. IV, 23 febbraio 2021, n. 1601).

L'errore, inoltre, deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato, sez. IV, 13 dicembre 2013, n. 6006) e *'deve consistere in un travisamento di fatto costitutivo di <<quell'abbaglio di sensi>> che cade su un punto decisivo ma non espressamente controverso della causa'* (Cons. Stato, sez. IV, 23 febbraio 2021, n. 1644).

Esso è configurabile nell'attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande ed eccezioni, ai fini della formazione del convincimento; in sostanza l'errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione è configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Cons. Stato, sez. IV, n. 3671 del 2018; Cons. Stato, sez. IV, n. 406 del 2018; Cons. Stato, sez. V, n. 56 del 2017, Cons. Stato, sez. V, n. 4825 del 2017).

Ma soprattutto l'errore revocatorio si sostanzia in una svista che ha provocato l'errata percezione del contenuto degli atti del giudizio e non può confondersi con quello denunciato nella specie, laddove la parte in sostanza contesta l'attività valutativa del giudice, dolendosi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio. La censura di un errore di giudizio non è

deducibile mediante revocazione, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio (Cons. Stato, sez. III, n. 7378 del 2022; Cons. Stato, sez. III, n. 2394 del 2015).

In sostanza, la revocazione non può mai cadere sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, sia perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono 'fatti', sia poiché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l'attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass.Sez. Un. nn. 5303 del 1997, 26022 del 2008, 13181 del 2013; nonché Cassazione nn.17443 del 2008, 836 e 9835 del 2012, 4605 e 22569 del 2013).

11.3. Da siffatti rilievi consegue l'inammissibilità anche del secondo mezzo.

Con la doglianza, il RTI ricorrente sostanzialmente denuncia un errore interpretativo della domanda spiegata nel corso del giudizio di appello, predicando che non sarebbe stato chiesto l'annullamento della clausola (art. 10 del Disciplinare) ma solo l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione con cui si è attribuito all'aggiudicataria un punteggio non dovuto.

Da ciò, a parere del ricorrente, scaturirebbe un errore di fatto revocatorio.

Nella specie, non si lamenta un errore che cade su un fatto incontrovertibile: pertanto, viene meno in radice il presupposto dell'ammissibilità dell'errore revocatorio, sicché la pronuncia del giudice sulle questioni prospettate con l'atto di impugnazione assume necessariamente una dimensione valutativa.

Invero, un qualsiasi punto, anche se concernente una questione rilevabile d'ufficio, una volta che sulla base dei poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una impugnazione), o dal giudice (nel corso dell'ordinaria direzione del processo o nell'esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione – diviene per ciò stesso un punto controverso anche tra le parti.

Il RTI ricorrente ha impugnato per revocazione i risultati del procedimento interpretativo del giudice che ha investito la domanda giudiziale, incidendo sul percorso valutativo del Collegio all'esito dell'esame delle risultanze processuali, sicché non può costituire vizio revocatorio il dedotto errore afferente al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte, come illustrata negli atti difensivi.

12. Questa Sezione deve concludere per l'insussistenza nella fattispecie di una svista percettiva sull'intero oggetto del contendere. E' evidente che con il presente giudizio di revocazione, il RTI Sicurtrasport, dietro l'apparente prospettazione di 'abbagli' revocatori, mira ad ottenere una rivalutazione delle conclusioni rassegnate dal Collegio nella sentenza n. 3163 del 2023, così aspirando ad un terzo grado di giudizio, che pervenga a conclusioni diverse. In tal senso depongono le critiche prospettate con il primo e il secondo mezzo e, quindi, le censure riferite alle conclusioni rassegnate dal Giudice di appello sul contenuto dell'art. 10 del Bando e sulle evidenziate contraddizioni, nonché sulle valutazioni giuridiche che hanno condotto a ravvisare nella suddetta clausola una funzione immediatamente escludente.

Da tali rilievi consegue che l'ammissibilità di siffatto giudizio va esclusa, ciò in quanto l'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; pertanto, non essendosi il ricorrente attenuto ai principi suindicati, il ricorso va dichiarato inammissibile.

13. Le spese di lite del grado sono liquidate come in dispositivo, secondo la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida nella misura complessiva di euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge, se dovuti, a favore di ciascuna delle parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Annamaria Fasano

IL PRESIDENTE
Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO